

CONTRATTO DI SERVIZIO

Automobile Club Sassari, con sede in Sassari Viale Adua 32 (di seguito denominata come **ACSS o affidante**), C.F. 00072050909 in persona del Presidente *pro tempore* Giulio Pes di San Vittorio che sottoscrive il presente atto in virtù della delibera adottata dal Consiglio Direttivo in data 01/04/2021;

E

Automobile Club Sassari Servizi S.r.l. (di seguito indicata come **Società o affidataria**) con sede in Sassari Viale Adua 32, iscritta nel Reg. Soc. della CCIAA di Sassari n. 158413 , P.I. 02229500901, in persona dell'Amministratore Unico Valerio Renna, come da nomina avvenuta con Assemblea dei soci del 03/03/2017;

*** **

VISTO il contratto di servizio sottoscritto tra ACSS e la Società in data 5 aprile 2019;

CONSIDERATA la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio, come stabilito da verbale del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Sassari nel corso della riunione del 01/04/2021, per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento ed ai vincoli pubblicistici;

CONSIDERATO che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento in house, fermo quanto previsto dal D.lgs 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento in house, la necessità che l'Ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere i propri compiti "in prevalenza" a favore dell'Ente pubblico affidante (c.d. funzione "servente" della società), secondo la misura definita dall'ordinamento comunitario e nazionale;

VISTO l'art. 192, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, ove si dispone che: "*Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*";

DATO ATTO che, in ogni caso, anche in seguito al presente affidamento l'AC SS non fa venire meno il ricorso al mercato, tenuto conto dei contratti di affiliazione commerciale stipulati con la rete di delegazione ACI, gestite da soggetti privati in regime di libera concorrenza;

CONSIDERATA la professionalità consolidata della Società, nonché l'esperienza maturata nei settori affini alle finalità statuarie della Federazione ACI;

ATTESO che sussistono le condizioni necessarie per poter disporre l'affidamento diretto *in house* alla Società dei servizi appresso elencati;

DATO ATTO che l'A.C. Sassari ha inviato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tramite il proprio responsabile, la domanda per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici secondo quanto previsto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'ANAC - in relazione alla richiesta n. 1870 del 13/03/2019 (fascicolo 1870/2019) - ha inviato una propria nota del 08/01/2020, prot. 1081, con la quale chiede all'A.C. Sassari di far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa atte ad eliminare le cause ostative all'iscrizione richiesta;

RILEVATO che in riferimento alla succitata richiesta dell'ANAC del 08/01/2020, il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) dell'A.C. Sassari ha inviato apposita nota di riscontro (prot. n. 32/20 del 06/02/2020) trasmessa con PEC del 06/02/2020;

ATTESO che l'ANAC in seguito all'integrazione inviata da parte del Responsabile dell'A.C. Sassari ha comunicato, solo per le vie brevi, che la riformulazione dello Statuto della società secondo il testo inviato è idonea per eliminare le cause ostative all'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO che in data 29/03/2021 con atto notarile stipulato *nanti* Notaio Dr. Giovanni Carlini, con studio in Sassari, è stato riformulato dello Statuto della Società Automobile Club Sassari Servizi Srl sulla base delle indicazioni inviate dall'ANAC;

VISTO il paragrafo 5.3 delle Linee guida ANAC n. 7 del 2017 dove si precisa che: *“Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.”*;

RILEVATA l'esigenza che la Società operi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Automobile Club Sassari ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall'Ente;

CONSIDERATO che le attività che rientrano tra i servizi qualificabili come “servizi strumentali” dell'Automobile Club Sassari (quali, ad esempio, i servizi di acquisizione associativa, i servizi relativi alla promozione dell'attività sportiva automobilistica, l'organizzazione di manifestazioni sportive nel campo dell'automobilismo) sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con la legge 17 dicembre 2012 n. 221;

VISTO il “Regolamento di governance delle società partecipate dell'Automobile Club Sassari”, così come approvato dal Consiglio Direttivo dello stesso Ente, nel corso della propria riunione del 13/12/2019;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

Art. 1 - CONTRATTO DI SERVIZIO E DISCIPLINARE OPERATIVO

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il "controllo

analogo" sulla Società *In House* da parte di ACSS.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito disciplinare operativo (vedi schema di cui all'allegato "A") di durata annuale, di contenuto tecnico e gestionale, il quale sottoscritto tra il Presidente di ACSS e l'affidataria regola anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto dall'affidataria ed approvato dal Consiglio Direttivo di ACSS. Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del disciplinare operative con esso confliggenti.

Art. 2 - DURATA

La convenzione di cui al presente atto ha la durata di anni 2 (due), decorrenti dalla data di sottoscrizione.

L'affidante potrà comunque recedere anticipatamente dal presente contratto per ragioni di interesse pubblico e/o per sopravvenute scelte gestionali, con preavviso non inferiore a sei mesi. In tal caso all'affidataria non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

Art. 3 - KNOW HOW

Per tutta la durata del contratto l'affidante mette a disposizione dell'affidataria le proprie peculiari esperienze e conoscenze, - in una parola il proprio *know how* - in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, legale, fiscale, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità; la Società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.

L'affidante fornisce all'affidataria - direttamente o indirettamente - una serie di servizi di assistenza e consulenza strategici per la prosecuzione e buon andamento delle attività e ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di consulenza ed assistenza amministrativo-contabile, commerciale e tecnica e di aggiornamento professionale.

Art. 4 - MARCHIO

L'ACSS concede in licenza non esclusiva all'affidataria l'uso sia del marchio ACI, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio ACI Automobile Club Sassari, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. L'affidataria non può consentire l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione di ACSS.

Art. 5 - LOCALI

L'affidataria è tenuta ad operare nei locali concessi in comodato gratuito dall'affidante, siti in Sassari, in Viale Adua 32, così come meglio evidenziati nella planimetria allegata (rif. Allegato "C") al presente atto, nonché nei siti ove sono ubicati i distributori di carburanti affidati, in funzione dello svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto e si impegna a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia. Le parti espressamente

convengono che le spese generali di esercizio relative a tali locali (illuminazione, riscaldamento, telefonia, pulizie, etc.), siano a carico dell'affidataria in proporzione della superficie occupata. Inoltre l'affidataria concorre pro quota, sempre in ragione della superficie occupata, alla polizza che l'affidante stipula a garanzia dei rischi per incendio e responsabilità civile verso terzi, in ordine all'attività della società ed ai locali nei quali avrà svolgimento. L'affidataria stipula altresì una polizza per furto e rapina portavalori, dando apposita comunicazione dei nominativi del personale addetto con mansioni di portavalori. L'ACSS è tenuto a rimborsare un importo pari al 40% del premio versato per tale polizza.

Art. 6 – DOTAZIONE INFORMATICA

L'ACSS è tenuto a fornire, direttamente e/o tramite ACI Informatica S.p.A., alla Società che si impegna ad utilizzarli ed in via esclusiva:

- a) i programmi informatici realizzati per la gestione dei servizi e delle attività nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici, obbligandosi altresì a rendere partecipe la medesima Società d'ogni relativo aggiornamento;
- b) la connessione telematica agli archivi centrali ACI, agli archivi dell'ACSS e verso Internet per le attività oggetto del presente contratto.

L'assistenza *hardware* rimane a carico della Società.

L'ACSS inoltre è tenuto a fornire alla Società direttamente o tramite ACI, ACI Informatica e/o Società collegate o controllate, le attività di formazione e addestramento all'utilizzo dei suddetti programmi, nonché di aggiornamento, assistenza e manutenzione del *know how* informatico di Federazione.

Art. 7 – AGGIORNAMENTO E SUPPORTO PROFESSIONALE

L'ACSS è tenuto a fornire alla Società ogni forma di supporto per il conseguimento degli scopi contrattuali ed in particolare:

- a) assistenza per la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori della Società tramite specifici stages;
- b) pianificazione degli obiettivi commerciali da conseguire in vigenza del presente contratto, così come assegnati dall'ACSS.

Art. 8 – ELENCO ATTIVITÀ

La società svolgerà - laddove confermati di anno in anno in tutto o in parte all'interno del disciplinare operativo, anche per quanto attiene alla relativa quantificazione economica - le seguenti attività e/o servizi:

1) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ACSS ed in particolare:

- ▲ servizi di acquisizione associativa finalizzati all'incremento della compagine degli associati all'ACI;
- ▲ servizi relativi alla promozione dell'attività sportiva automobilistica e in particolare il rilascio delle licenze sportive, l'organizzazione di manifestazioni sportive nel campo dell'automobilismo;
- ▲ organizzazione di corsi di formazione nel settore automobilistico e nel settore automobilistico sportivo;
- ▲ servizi editoriali su carta stampata e attraverso il network dei siti web istituzionali per informare, comunicare e favorire il confronto e il dialogo con i soci in materia di mobilità e per consentire agli stessi di partecipare alle attività istituzionali dell'ACSS;
- ▲ servizi amministrativi a supporto dell'attività istituzionale dell'ACSS;

- ▲ servizi e/o attività, per conto dell'ACSS, finalizzati all'educazione e alla sicurezza stradale nonché allo sviluppo della mobilità;
- 2) la produzione di servizi di interesse generale dell'automobilismo, ed in particolare:
 - ▲ gestione di impianti di distribuzione carburanti, gas auto, metano e alimentazione elettrica, lubrificanti ed affini;
 - ▲ promozione del turismo interno ed internazionale degli automobilisti attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie;
 - ▲ svolgere attività di noleggio, con conducente o senza, di autovetture e veicoli in generale;
 - ▲ gestione di ogni altro servizio e attività strettamente necessario al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ACSS.

Art. 9 – STANDARD OPERATIVI E VERIFICHE DA PARTE DELL'ACSS

La Società si impegna a concordare con ACSS gli orari di ricevimento del pubblico, nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ACSS nei disciplinari operativi.

La Società si impegna ad effettuare le attività ed i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'ACSS ed uniformandosi agli standard ed ai procedimenti operativi concepiti dallo stesso ACSS in aderenza al proposito, da questo perseguito, di una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale ed il decoro degli ambienti.

La Società attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico la Società presterà particolare attenzione nella formazione del proprio personale dipendente, per conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dell'ACSS, è valido anche per la Società ed è esteso a tutti i dipendenti della stessa.

L'ACSS, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR n. 62/2013, provvede a trasmettere tramite mail copia del Codice di comportamento all'Amministratore della società, che assume la responsabilità di garantirne la conoscenza da parte dei rispettivi collaboratori.

L'ACSS avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti dalla Società, e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

Art. 10 – RESPONSABILITÀ

Tenuto conto del fondamentale interesse dell'ACSS al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente accordo, nel caso di ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, l'affidante potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata della presente convenzione, con un preavviso di 90 giorni. La Società risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui alla presente convenzione; sarà altresì responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all'ACSS.

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno, nel caso di violazione delle norme di legge in materia di sicurezza dei lavoratori, nonché in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dell'Ente.

Art. 11 – DOCUMENTI PREVISIONALI

Prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, la Società predispose un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'ACSS per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico.

Il *budget* deve contenere:

- ▲ la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile;
- ▲ laddove richiesto il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;
- ▲ laddove richiesto la relazione di commento dell'organo di amministrazione.

Entro il quindici luglio di ogni anno l'affidataria sottopone alla Direzione dell'ACSS un *report* relativo all'andamento dell'intera attività della Società stessa; tale report indica altresì gli scostamenti economici rispetto al *budget* annuale ed avanza proposte per eventuali correttivi gestionali e di revisione delle linee attuative, secondo una corretta logica di pianificazione e di controllo di gestione.

Art. 12 – CONTROLLO ANALOGO E ANALISI PERIODICA DELLE ATTIVITÀ

ACSS, ente pubblico non economico, detiene la partecipazione totalitaria al capitale sociale e si impegna a conservarla per la durata del contratto.

La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale all'ACSS, ovvero non espande la propria attività, neppure nel caso cui in questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali dell'ACSS, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Sassari. In particolare la società potrà svolgere attività sportiva a favore di ACI o di altri Automobile Club a condizione di conservare l'80% delle entrate derivanti da attività gestite per conto di ACSS.

L'organo di amministrazione della Società non dispone di rilevanti poteri gestionali e deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta della Direzione dell'ACSS per ciascuna delle seguenti operazioni:

- a) alienazione e acquisizioni di immobili;
- b) sottoscrizione contratti di locazione attivi e passivi;
- c) stipula di obbligazioni di importo superiore a € 40.000;
- d) assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato e con collaborazioni a progetto;
- e) avvio delle procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente;
- f) sottoscrizione di accordi collettivi aziendali con le rappresentanze sindacali;
- g) approvazione di regolamenti in temi previsti dalla normativa vigente.

Il controllo analogo da parte dell'ACSS sull'affidataria viene esercitato nel rispetto delle indicazioni riportate nel “*Regolamento di governance delle società partecipate dell'Automobile Club Sassari*”, così come approvato dal Consiglio Direttivo, nonché attraverso altresì:

- a) l'analisi delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto l'affidataria è tenuta

ad attivare;

b) il controllo di gestione al quale l'ACSS ha sempre accesso;

c) l'analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere all'ACSS.

Restano salvi gli insindacabili poteri dell'ACSS inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dello stesso affidante; la Società dovrà immediatamente adeguarsi alle disposizioni conseguenti, anche revocando le decisioni già assunte, salvi gli effetti negoziali nei confronti dei terzi.

La Società deve dare piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti dell'ACSS per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.

Art. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Secondo quanto indicato dall'ANAC, con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, le movimentazioni di denaro da ACSS alla Società e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'ACSS nomina la Società quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come atto di designazione allegato al presente contratto (Allegato "D").

Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento di dati personali, ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.lgs 101 del 2018, viene resa nei confronti dell'altra, che dichiara di prenderne atto rinviando a quanto pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Art. 15 – SPESE

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

Art. 16 – FORO COMPETENTE

Per la risoluzione e definizione delle controversie che potrebbero scaturire dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Sassari.

Art. 17 – CLAUSOLA TRANSITORIA

Le parti dichiarano di essere chiaramente informate che l'ACSS ha provveduto in data 13/03/2019 alla presentazione della richiesta per l'iscrizione nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti di proprie società in house detenuto dall'ANAC e che alla data odierna l'iscrizione risulta in modalità "started", pertanto non definitiva. Le parti concordano che, qualora pervenissero da Anac operazioni avverso l'avvenuta iscrizione, il presente contratto, o parte dello stesso in caso di osservazioni relative a parte del contratto, e i disciplinari che lo completano, o uno o più disciplinari in caso di osservazioni relative a singoli disciplinari, si intenderanno risolti di diritto. In questo caso le parti concorderanno, secondo principi di buona fede, le compensazioni economiche da effettuare reciprocamente, non essendo al momento possibile determinare un criterio in assenza di elementi fondamentali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sassari, 01/04/2021

AUTOMOBILE CLUB SASSARI

**AUTOMOBILE CLUB SASSARI
AUTOMOBILE CLUB SASSARI
SERVIZI SRL**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. codice civile, le parti sottoscrivono espressamente le seguenti clausole: art. 4 (Marchio); art.5 (Locali), art.6 (Dotazione informatica), art. 7 (Aggiornamento e supporto professionale), art. 8 (Elenco attività); art. 9 (Standard operativi e verifiche da parte dell'ACSS), art.10 (responsabilità); art. 12 (Controllo analogo e analisi periodica delle attività); art. 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 14 (Trattamento dei dati personali); art. 15 (Spese); art.16 (Foro competente), art. 17 (Clausola transitoria).

Sassari, 01/04/2021

AUTOMOBILE CLUB SASSARI

**AUTOMOBILE CLUB
SASSARI SERVIZI SRL**

Allegati:

- A) disciplinare operativo;
- B) Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house;
- C) planimetria dei locali oggetto di comodato;
- D) atto di designazione del responsabile esterno del trattamento dei dati personali.